

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 31/2021

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 46 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "Approvazione affidamento sperimentale della riscossione coattiva dell'ente a ditta specializzata".

Visto e richiamato l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che:
" [...] 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, ameno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; [...]"

Visto l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

Visti gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono una esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dispone che: "...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2018, con la quale venivano affidate le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, fatta eccezione per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ora canone unico patrimoniale, al nuovo soggetto pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di garantire continuità nell'esercizio delle proprie funzioni;

Considerato che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate, e alla gestione delle funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite agli enti suddetti per legge;

Constatato che:

- come inserito in delibera e quindi attestato dal Dirigente del Personale Dott. Emilio Pirola, sottoscrittore della proposta, che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo

noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali, tenuto anche conto che l'articolazione della struttura del Servizio tributi ha una dotazione organica sottodimensionata rispetto alle effettive necessità;

- ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale, è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per garantire l'equità fiscale tra i contribuenti;

Constatato inoltre, anche come espresso in delibera dal Responsabile Finanziario dell'Ente Dott. Emilio Pirola che l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali affidata a Agenzia delle Entrate-Riscossione, non sta producendo i risultati che erano nelle aspettative dell'Amministrazione comunale;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 013/2016 del 22 febbraio 2016.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 03/2013 del 21 febbraio 2013.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 46 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "Approvazione affidamento sperimentale della riscossione coattiva dell'ente a ditta specializzata".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari – Dott. Emilio Pirola di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò riscontrato e premesso

ESPRIME

parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 46 del 14/10/2021 avente ad oggetto: "Approvazione affidamento sperimentale della riscossione coattiva dell'ente a ditta specializzata".

Milano, 18 ottobre 2021

Il Revisore unico dei Conti
Dott.ssa Rachele Capristo

